# IN SINTESI

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

**La valutazione dei rischi nel sistema di gestione: quali riferimenti normativi? -** La legge n. 123/2007 e, successivamente, il D.Lgs. n. 81/2008, hanno introdotto importanti modifiche alla normativa antinfortunistica, ampliando l'interesse sui "sistemi di gestione della sicurezza". In particolare, la legge n. 123/2007 ha introdotto nuove disposizioni a carico delle aziende. Tra queste, la più innovativa è senz'altro l'estensione ai reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche della responsabilità amministrativa degli enti, introdotta con il D.Lgs. n. 231/2001. È chiaro che, pertanto, la valutazione dei rischi è un elemento necessario per istituire un'organizzazione in grado di prevenire il rischio infortunistico di chi opera al suo interno e che qualsiasi schema metodologico utilizzato deve essere facilmente sovrapponibile ai requisiti necessari per istituire e alimentare un "sistema di gestione della sicurezza". È approfondita la metodologia di valutazione dei rischi che deve essere applicata nei sistemi di gestione della sicurezza e i contenuti della norma BS 18004.

***Articolo a pag. 16***

---

**Dalla Regione Lombardia la guida per l'utilizzo delle scale portatili -** Nei lavori edili, impiantistici, nelle manutenzioni in genere, la caduta dall'alto rappresenta la modalità di accadimento di infortunio che con maggiore frequenza ha generato infortuni gravi e mortali. Nei lavori in quota l'attrezzatura che ha contribuito maggiormente al numero di incidenti è la scala portatile che, grazie alla semplicità di utilizzo, ai costi contenuti e alla facile trasportabilità/adattabilità è molto diffusa in cantiere. Da qui la necessità di interventi efficaci nel settore che possano ridurre gli infortuni. La Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità, con decreto 17 agosto 2011, n. 7738, ha emanato una linea guida sull'uso delle scale.

***Articolo a pag. 25***

---

**Sugli ambienti confinati criticità e aspetti pratici con il D.P.R. n. 177/2011 -** Il regolamento D.P.R. n. 177/2011 è applicato ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli artt. 66 e 121, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'Allegato IV, punto 3, ed è indubbiamente una norma importante che ha colmato un vuoto in un settore nel quale operare è estremamente rischioso. È altrettanto vero che, però, appare una disposizione con luci e ombre, predisposta in modo un po' frettoloso, dietro il pur comprensibile impulso emotivo dato dai ripetuti incidenti mortali dei mesi e degli anni precedenti. Certamente apprezzabili sono le disposizioni relative alle forti limitazioni apposte alla possibilità di subappaltare, o meglio alla rigorosa regolamentazione di appalti e di subappalti; questo obbligherà inevitabilmente le imprese a elevare in modo notevole la professionalità e la dotazione di attrezzature di lavoro con inevitabili riflessi sui livelli di sicurezza delle persone impiegate.

***Articolo a pag. 39***

---

**Sugli spazi confinati una metodologia efficace per la valutazione del rischio -** Alcuni tragici eventi accaduti negli spazi confinati hanno fissato l'attenzione sul rischio associato a questi ambienti. Il legislatore recentemente ha emanato in materia nuove norme di riferimento come la circolare n. 42/2010. Gli spazi confinati risultano presenti nella quasi totalità dei comparti produttivi, dal chimico, all'agricoltura, ai trasporti; esempi di spazi confinati possono essere silos, serbatoi, tramogge ecc. I fattori di rischio presenti sono atipici, non sempre analizzati nel processo di valutazione dei rischi. È fondamentale, quindi, effettuare una approfondita analisi degli ambienti lavorativi e, a questo scopo, è proposta una metodologia per integrare il processo di valutazione dei rischi introducendo nella stessa le attività svolte in spazi confinati.

***Articolo a pag. 54***

---

**Rumore: accertamenti sulle macchine destinate a funzionare all'aperto -** Il *decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 ottobre 2011* ha stabilito i criteri per l'espletamento degli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato delle macchine e delle attrezzature definite all'Allegato I, Parte A, D.Lgs. n. 262/2002, per quanto concerne l'emissione acustica di quelle destinate a funzionare all'aperto. Questo genere di controllo consiste nel verificare che l'azienda responsabile dell'immissione in commercio delle macchine (sia essa produttrice, mandataria, o semplice rivenditrice) abbia ottemperato alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 262/2002 (in *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2012, n. 18 e nella sezione ***"Notizie normative"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***).

***Sintesi a pag. 99***

*Massima e nota a pag. 101*

**Apparecchi di sollevamento e di trasporto -** Le disposizioni dell'art. 182 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Attuale All. V, parte II, Punto 3.1.13 del D.Lgs. n. 81/2008) si riferiscono non soltanto ai «*mezzi ed apparecchi di sollevamento*», ma anche ai «*mezzi di trasporto*», in quanto la congiunzione «*e*» di tale espressione "non denota necessaria duplicità della funzione del singolo mezzo o apparecchio, ma ha funzione puramente aggiuntiva" (fattispecie relativa a container sbarcato da una nave e caricato per il trasporto sul pianale di un autoarticolato, composto da trattore e da semirimorchio). (*Cassazione penale, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 17232* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

---

*Massima e nota a pag. 102*

**Responsabilità del RSPP -** Il RSPP, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione. La mancata individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché la mancata informazione e formazione dei lavoratori, possono integrare un'omissione "sensibile" in capo al RSPP. (*Cassazione penale, sez. IV, 5 maggio 2011, n. 1744* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

---

*Massima e nota a pag. 104*

**Rilevanza delle regole cautelari -** In tema di responsabilità colposa, non è necessario che tutte le regole cautelari contestate abbiano avuto efficacia causale in ordine alla produzione dell'evento (fattispecie di investimento di ciclista all'interno di uno stabilimento industriale). (*Cassazione penale, sez. IV, 31 ottobre 2011, n. 39258* e nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***)

## GRANDI RISCHI

*Articolo a pag. 65*

**I profili giuridici del CPI -** Con l'entrata in vigore del nuovo regolamento di prevenzione incendi è necessario chiarire alcune ambiguità che da sempre hanno caratterizzato la natura giuridica del certificato di prevenzione incendi. Lo stesso termine usato dal legislatore (certificato) ha ingenerato, anche tra gli addetti ai lavori, una certa confusione; infatti, questo può far pensare che il certificato di prevenzione incendi rientri tra gli atti amministrativi di mera certificazione. Nella realtà, questa convinzione semplicemente non corrisponde alla sostanza giuridica del certificato di prevenzione incendi, proprio perché si tratta di una particolare specie di "certificato tecnico" che è un documento attestante l'insieme delle operazioni tecnico-amministrative che un organo tecnico deve espletare al fine di comprovare la conformità delle misure antincendio. Tuttavia, proprio per l'entrata in vigore del regolamento n. 151/2011 è opportuno che siano chiarite alcune ambiguità sulla natura dello stesso CPI.

---

*Articolo a pag. 75*

**Sulle sostanze pericolose le sanzioni e le verifiche dal D.Lgs. n. 186/2011 -** Con decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 186, il Governo ha dettato la disciplina sanzionatoria per le violazioni a quanto disposto dal regolamento n. 1272/2008, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il complesso quadro normativo per la regolamentazione delle sostanze pericolose è stato arricchito, quindi, di un ulteriore tassello relativo al regolamento CLP, agli organismi competenti e alle sanzioni comminabili. L'insieme dell'apparato sanzionatorio potrà essere utilizzato anche negli interventi previsti dalle recenti linee guida per l'effettuazione dei controlli emanate, analogamente ad altre Regioni, dalla Regione Lombardia con decreto 28 ottobre 2011, n. 10009.

## RIFIUTI E BONIFICHE

*Articolo a pag. 84*

**SISTRI. Gli interventi di modifica al regolamento attuativo -** Gestione del sistema, figura del delegato SISTRI, unità locali e operative, soggetti obbligati, contributi SISTRI, consegna dispositivi, videosorveglianza, dispositivi aggiuntivi, modifiche societarie, banca dati autorizzazioni, sanzioni. Questi sono alcuni dei punti affrontati dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 novembre 2011, n. 219, che ha modificato significativamente il D.M. n. 52/2011 (cosiddetto "regolamento attuativo SISTRI"), *in primis* legittimando l'utilizzo del "dispositivo per l'interoperabilità", il congegno che consente di trasmettere al sistema per la tracciabilità con modalità telematiche sicure le informazioni raccolte, organizzate e archiviate dai *software* gestionali utilizzati dalle imprese e dagli enti coinvolti. Al di là della portata del nuovo provvedimento, non mancano i punti da risolvere.

**Per il prelievo sui rifiuti tributo unico dal 2013 -** L'articolo 14, D.L. n. 201/2011 (cosiddetto decreto "salva Italia"), convertito con modificazioni nella legge n. 214/2011, prevede la soppressione delle tre attuali entrate legate al prelievo sui rifiuti (TARSU e cosiddette "TIA1" e "TIA2") e la contestuale sostituzione con un nuovo tributo, detto "RES", ovverosia "rifiuti e servizi", destinato a diventare efficace a partire dal 1° gennaio 2013. Prima dell'entrata in vigore andrebbe messo in atto un intervento correttivo puntuale per rendere concretamente attuabile la nuova disciplina.

***Articolo a pag. 90***

---

**Con la legge "salva Italia" chiarimenti definitivi in tema di bonifiche -** Sul tema della bonifica dei siti contaminati, la legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto "salva Italia") contiene solo marginali modifiche al decreto-legge, che consentono di individuare le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, oggetto di modifiche, abrogazioni e integrazioni. La novità di maggiore interesse resta la modifica al comma 7 dell'art. 242 con la quale viene reintrodotta espressamente nell'ordinamento la cosiddetta «*bonifica per fasi progettuali distinte*», attraverso la quale si potrà proporre un'articolazione degli interventi «*per singole aree*» o «*per fasi temporali successive*» e che sarà ammessa in caso di interventi che presentino particolari complessità.

***Articolo a pag. 95***

**Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale: novità su *shopper* e materiali di riporto -** Con il decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, vengono dettate misure straordinarie e urgenti in materia ambientale che interessano il sistema di recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti negli STIR (stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti) della Regione Campania, i sacchetti per l'asporto merci (detti anche *shopper*) e i materiali di riporto.
In attesa della legge di conversione, può essere opportuno una breve analisi del D.L. n. 2/2012.

***Box a pag. 97***

## AMBIENTE E RISORSE

**Acqua. Parametri di potabilità -** Il *decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2011*, reca l'innalzamento dei valori massimi ammissibili del parametro vanadio di cui alla parte B, allegato I, D.Lgs. n. 31/2001 (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 2012, n. 4 e nella sezione ***"Notizie normative"*** del sito ***www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com***).

***Sintesi a pag. 100***

---

**Gestione emergenziale economico-ambientale -** Con i due *decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, e i D.P.C.M. 23 dicembre 2011 e 23 gennaio 2011*, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* del 19 gennaio 2012, n. 15, del 4 gennaio 2012, n. 3, del 5 gennaio 2012, n. 4, il Governo proroga al 31 dicembre 2012 una serie di situazioni emergenziali che riguardano le Regioni Sicilia e Puglia, lo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto, lo stabilimento Ecolibrana sito in Serravalle Scrivia.

***Sintesi a pag. 100***

---

**Rassegna di giurisprudenza in materia di cave e miniere (2010-2011) *(2ª parte)* -** In continuità con quella pubblicata sui numeri 8 e 9/2007 di *Ambiente&Sicurezza* si propone una nutrita rassegna giurisprudenziale in materia di cave e miniere. La prima parte è stata pubblicata sul n. 2/2012 di *Ambiente&Sicurezza*.

***Commento a pag. 107***

**Ambiente&Sicurezza *on line.***
***Servizi GRATIS per gli abbonati.***
**www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com**
***Si registri subito sul sito di Ambiente&Sicurezza e approfitti dei servizi e delle opportunità a Lei riservate!***
GRUPPO 24 ORE
La cultura dei fatti
www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

**Decreto del Presidente della Repubblica del 14 Settembre 2011, n. 177**

*"Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g) del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81."*

# Acquista Oggi la Banca Dati!

Ogni procedura di lavoro schematizza le modalità operative da adottare durante le attività al fine di mettere in pratica gli accorgimenti necessari ad eliminare potenziali fonti di rischio e ad ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori

**IN OFFERTA € 90,00** invece di €180,00

| SETTORE | LUOGHI CONFINATI |
|---|---|
| CHIMICO | Serbatoi, reattori, vasche, cunicoli, impianti termici |
| TESSILE | Serbatoi, vasche, linee produttive, cunicoli, impianti termici |
| AGRO-ALIMENTARE | Serbatoi, silos, tramogge, vasche tini, cunicoli, impianti termici |
| SERVIZI | Serbatoi, vasche, cunicoli, impianti termici, collettori fognari, cavidotti/gasdotti |
| TRASPORTI | Serbatoi, stive/sentine, cunicoli |

Le Check List e le Procedure di Sicurezza sono in formato Office Word® e quindi completamente modificabili.
Sono inoltre integrabili in Blumatica Lavoro, Cantiere e Safetyware.

*Contattaci*

Tel.: 0828.30.22.00
Fax: 0828.34.03.82
E-mail: info@blumatica.it

blumatica Software Tecnico

Office Word® è un prodotto con marchio registrato di Microsoft
I prezzi si intendono a netto IVA 21%

Blumatica S.r.l. - Via Rosa Jemma n° 2 - Centro Direzionale Pastena - 84091 Battipaglia (SA) - Tel.:0828.30.22.00 - Fax:0828.34.03.82 - E-mail: info@blumatica.it - Sito web: www.blumatica.it